

Comune di Palazzo Adriano

Avviso pubblico istituzione albo comunale delle imprese per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto

In esecuzione del regolamento di attuazione sul cottimo appalto approvato con delibera C.C. n.13 del 28.04.2011 si rende noto che si procederà all'istituzione dell'albo delle imprese del comune di Palazzo Adriano per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto sino all'importo di euro 150.000,00 .

Possono richiedere l'iscrizione all'albo tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel regolamento comunale pubblicato sul sito www.comune.palazzo Adriano.pa.it.

Le suddette richieste, in plico sigillato, indirizzate al Comune di Palazzo Adriano ,Piazza Umberto I°, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 18.07.2011.

Il Dirigente Settore Tecnico - Arch. Salvatore Cottone



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo
Piazza Umberto I° n. 46

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO, AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. n.7/2002, e ss.mm. ed ii.,

Approvato con delibera di C.C. N. 13 del 28.04.2011

Divenuta esecutiva il 14.05.2011

Regolamento pubblicato all'albo pretorio dal

16.05.2011 al 31.05.2011

Entra in vigore il 01.06.2011

Palazzo Adriano, lì 01.06.2011

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato tenendo presente i principi e le procedure del Decreto Presidenziale 19 luglio 2004 (Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni), disciplina:

- La procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo appalto;
- La procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara;
- Le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento di lavori mediante cottimo appalto;

Precisa, inoltre:

- In conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'Ente, funzionale all'esecuzione dei lavori mediante cottimo-appalto.

Art. 2 - Principi generali

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori mediante cottimo-appalto, si possono distinguere tre fasi procedurali:

1. la fase di scelta del contraente, formazione dell'albo e partecipazione alla gara;
2. la fase di stipula del contratto con la formazione del rapporto negoziale;
3. esecuzione del contratto e verifica dell'adempimento.

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio, degli obiettivi e dei programmi del P.E.G., se esistenti, degli strumenti programmatori.

Deve inoltre ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei tra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore. Le disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Sono norme di riferimento per i lavori pubblici la Legge Regionale 2 agosto 2002, n.7 e s.m.i. nel testo coordinato con la Legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.i..

Art.3 - Competenza e responsabilità

Anche in materia negoziale mediante cottimo, le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del Comune, del Segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, di indirizzo, nel rispetto della normativa vigente. La definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le finalità amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione e alla esecuzione di rapporti negoziali determinati, derivante dagli atti di cui al comma precedente, sono riservati ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Al responsabile del procedimento, ex L. n.109/94, competono le funzioni previste dalla legge e i compiti del presente regolamento.

Art.4 - Limitazioni

Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a

€ 150.000,00, al netto dell' IVA.

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'art.24 della Legge n.109/94, come recepito dalla L.R. n.7/2002, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano avuti affidati lavori per importo complessivo superiore ad € 150.000,00.

Tale importo è comprensivo dei lavori già affidati e di quelli da affidare.

Art.5 - Competenza del Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano di competenza di altri organi del comune, del Segretario e dei Dipendenti.

Nella qualità di rappresentante legale dell'Ente adotta, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento e previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo-appalto mediante gare informali per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Art.6 - Competenza del R.U.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.7 bis della Legge n.109/94, come recepito dalla L.R. n.7/2002 e s.m.i., esprime parere in linea tecnica sui progetti inclusi nell'elenco annuale del piano triennale o sui progetti di manutenzione ordinaria.

Il Dirigente competente, acquisito il parere favorevole del R.U.P., segnala al Sindaco l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto.

La relativa determinazione del Sindaco, previa acquisizione dei pareri previsti per legge, è comunicata al R.U.P. e al Dirigente competente all'espletamento della procedura mediante cottimo-appalto.

Art. 7 - Competenza del Dirigente

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento del cottimo-appalto, il Dirigente inizia la procedura di espletamento.

Compete al Dirigente, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli, nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione del progetto, che, assumendo carattere di provvedimento a contrarre, nel rispetto dell'art.56 della Legge n.142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 integrata dalla L.R. n.30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal regolamento dei contratti;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà.

Spettano ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità.

TITOLO II - ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Art. 8 - Istituzione dell'albo

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Palazzo Adriano per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 .

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a € 150.000,00.

Art. 9 - Iscrizione all'albo

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n.

109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 8, le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

a) attestazione di qualificazione SOA all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

c) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

d) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie risultanti dall'attestazione SOA.

I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie risultanti dal certificato delle imprese artigiane.

I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritti per le categorie risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. e del registro prefettizio.

I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., fermo restando quanto previsto dal successivo art.18 in merito ai requisiti per partecipare alle singole gare.

I richiedenti dovranno dimostrare ai sensi dell'art. 1 comma 12bis della L.R. 16/2005 la regolarità contributiva mediante la produzione di certificati rilasciati dall'INPS, dall'INAIL e/o Cassa Edile. In difetto di tale produzione si procederà all'esclusione dall'inserimento nell'elenco.

Art. 10 - Istanza di iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Dirigente dell'U.T.C., corredandola con i seguenti documenti e certificati:

a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti:

- dall'art. 9 lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa;

- dall'art. 9, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

- dall'art. 9, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di € 150.000, ridotti del 50%;

b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere

a), d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n.412.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro i mesi di gennaio e di **Luglio** (*) di ogni anno.

(*) emendato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/4/2011

Art. 11 - Documentazione dal allegare all'istanza

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo, i richiedenti devono allegare altresì i seguenti documenti:

1. Attestazione SOA, ovvero certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dell'attività specifica della ditta. Inoltre, il certificato dell'albo artigiani o il certificato del registro prefettizio delle cooperative, per le imprese artigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione;

2. Per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

3. per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente, sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

4. certificato generale del casellario giudiziale, del legale rappresentante e di tutti i direttori tecnici, se diversi dal legale rappresentante, in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in nome collettivo; per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

5. regolarità contributiva mediante la produzione di certificati rilasciati dall'INPS, dall'INAIL e/o Cassa Edile ai sensi dell'art. 1 comma 12bis della L.R. 16/2005. In difetto di tale produzione si procederà all'esclusione dall'inserimento nell'elenco.

Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'art.9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.652, circa la sussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n.576 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile del procedimento, per la costituzione dell'albo, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.

Alle imprese la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il responsabile del procedimento comunicherà la mancata inclusione nell'albo con le modalità di cui al successivi artt.14 e 15, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali contro deduzioni.

Alle imprese non ammesse sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'albo sarà approvato con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico che provvederà alla sua pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Eventuali osservazioni saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento per le eventuali contro deduzioni.

L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavoro, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nel bando che pubblicherà l'istituzione dell'albo e la sua formazione.

Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del Comune della pubblicazione del medesimo albo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.(G.U.R.S.).

Art. 13 - Effetto dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 dicembre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo articolo.

Art. 14 - Sospensione dall'albo

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei casi seguenti:

- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 13.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 15 - Cancellazione dall'albo

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

TITOLO III - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Art. 16 - Partecipazione alle gare

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, con raccomandata, o altrimenti notifica, l'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì pubblicato secondo le modalità previste dall'ordinamento del Comune.

Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.

4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, il Dirigente può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Se per determinate categorie di lavori, nell'albo delle imprese di fiducia con verrà raggiunto il numero minimo di cinque iscritti, il R.U.P. dovrà integrare le richieste di offerta con altre ditte non iscritte all'albo.

Le prescrizioni del presente articolo sono formulate in osservanza al regolamento tipo di cui al Decreto Presidenziale 19 luglio 2004 (Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 17 - Contenuto dell'avviso di informazione

L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al presente articolo, dovrà almeno specificare:

- a. procedura di aggiudicazione;
- b. luogo di esecuzione;
- c. natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d. modalità di finanziamento e di pagamento;
- e. ufficio in cui potere visionare la documentazione;
- f. termine ultimo e indirizzo a cui trasmettere le offerte;
- g. data, ora e luogo di apertura;
- h. condizioni e requisiti per potere partecipare;
- i. documenti da presentare e relativa modalità;
- j. criteri utilizzati per l'aggiudicazione;
- k. Responsabile del Procedimento.

Art.18 - Requisiti per partecipare alle gare

Oltre alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per potere partecipare alla gara sono alternativamente:

- a. Possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una SOA;
- b. Iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso le C.C.I.A.A.;
- c. Iscrizione, da almeno due anno e per i lavori da eseguire, al registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione e lavoro;
- d. Iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a, b, c, a condizione che abbiano eseguito, direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori di importo non inferiore al 25% dell'importo del contratto da stipulare.

La ditta, altresì, deve presentare, pena esclusione dalla gara, il D.U.R.C. in originale ovvero copia, resa conforme nei modi di legge, rilasciato in data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data ultima di presentazione dell'offerta ,.

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'art.24 bis della Legge n.109/94, come introdotto dalla L.R. n.7/2002 e s.m.i., debbono astenersi dal partecipare alla gara le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano avuti affidati lavori per importo complessivo superiore ad € 150.000,00.

L'importo complessivo di € 150.000,00 è comprensivo dei lavori affidati e dell'importo di quelli da affidare.

Art.19 - Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio di cui all'art. 1, lett. a), primo comma della legge 02.02.1973 n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Art.20 - Offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata, ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data di celebrazione della gara.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena l'inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Art.21 - Celebrazione della gara

Le gare informali, da celebrare in seduta pubblica, sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'art.51 della Legge n.142/90 come responsabile delle procedure d'appalto.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso, in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.

Dalla celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Art. 22 - Verbale di gara ed aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio con raccomandata A.R. o tramite notifica.

In assenza di rilievi o contestazioni, che devono essere fatti nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale diviene definitivo.

In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il Responsabile del Procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di auto tutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo, ai sensi dei commi precedenti, senza attendere la decisione del merito del giudizio.

Art. 23 - Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale, il Responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata A.R., a presentare i documenti di rito per la stipula del contratto.

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalla c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi o per lavori di importo fino a € 15.000,00.

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli di bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzioni, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto.

Art. 24 - Contratto

In materia negoziale la rappresentanza esterna del Comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'Ente, è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statuarie, del regolamento di organizzazione o individuati ai sensi dell'art.51 della legge 142/90.

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1. mediante scrittura privata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria, per l'esecuzione di opere e di lavori il cui importo non superi € 15.000,00;

2. mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata repertoriata in tutti gli altri casi.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e conservazione di detti contratti.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 25 - Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti.

Per le forme contrattuali si applicano le disposizioni del regolamento dei contratti.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

Art. 26 - Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art.198 del vigente regolamento EE. LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai Dirigenti Responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento che sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 24/08/2004, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.